



COMUNE DI VALDAGNO
COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
COMUNE DI CASTELGOMBERTO
COMUNE DI BROGLIANO
COMUNE DI TRISSINO

CONSORZIO POLIZIA LOCALE
VALLE AGNO

**REGOLAMENTO
DI IGIENE URBANA VETERINARIA**

approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 36 del 23/11/2012

REGIONE VENETO

INDICE

- Art. 1 – Finalità, definizioni ed ambito di applicazione**
- Art. 2 – Detenzione e maltrattamento di animali**
- Art. 3 – Cattura detenzione e commercio di fauna selvatica**
- Art. 4 – Animali sinantropi**
- Art. 5 – Avvelenamenti e trappole**
- Art. 6 – Esposizione e commercializzazione di animali**
- Art. 7 – Mostre, fiere, esposizioni e circhi**
- Art. 8 – Smaltimento di spoglie di animali e cimiteri per animali d'affezione**
- Art. 9 - Animali d'affezione**
- Art. 10 – Cani e strutture di ricovero**
- Art. 11 – Gatti e colonie feline**
- Art. 12 – Volatili d'affezione o da compagnia**
- Art. 13 – Animali d'affezione e compagnia detenuti in terrari**
- Art. 14 – Pesci ed animali acquatici**
- Art. 15 - Detenzione equini**
- Art. 16 – Ittiofauna**
- Art. 17 – Altre specie animali utilizzate a scopo d'affezione e da compagnia**
- Art. 18 – Animali da reddito in allevamento a carattere familiare**
- Art. 19 – Pulizia terreni per contrastare la proliferazione di animali infestanti.**
- Art. 20 - Azioni per contrastare la proliferazione degli insetti molesti, in particolare la zanzara tigre, in aree urbane e rurali**
- Art. 21 – Sanzioni**
- Art. 22 – Disposizione transitorie e finali.**

Art. 1 – Finalità, definizioni ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento di Igiene Urbana Veterinaria ha lo scopo di promuovere la garanzia della salute pubblica e la tutela e benessere degli animali, favorendone la corretta convivenza con l'uomo e riconoscendo alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
2. In particolare ha la finalità di assicurare il benessere degli animali e la cura della loro salute anche in funzione dell'igiene, sanità pubblica, ambientale e di evitare utilizzi riprovevoli, sia diretti che indiretti, sottolineando altresì il fondamentale ruolo che l'informazione e la formazione del cittadino rivestono nel raggiungimento di tale obiettivo.
3. Il presente regolamento si riferisce a tutte le specie di animali rientranti nelle sotto indicate tipologie, che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.
4. Si definisce:
 - animale d'affezione o da compagnia: ogni animale detenuto dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi gli animali per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità nonché gli altri animali che svolgono attività utili all'uomo. Sono altresì animali da affezione o compagnia gli animali esotici o pericolosi tenuti per le sopraccitate finalità. Gli animali selvatici non sono animali da compagnia.
 - animale da reddito in allevamento a carattere familiare: specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge esclusivamente ad uso proprio per il consumo in ambito familiare.
 - animale sinantropo: animale che vive in stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano e da cui trae sostentamento,
 - colonia felina: gruppo di gatti non di proprietà, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo e in quanto potenziale problema sanitario e di igiene pubblica, deve essere censito dal Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza,
 - fauna selvatica: tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale,
 - allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani e di gatti a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno,
 - commercio di animali da compagnia: qualsiasi attività economica inerente gli animali da compagni,
 - civile abitazione: il locale abitativo comprese le pertinenze,
 - centro abitato: si definisce tale quanto previsto dall'art. 4 del D. L.vo 285/92 (Codice della Strada) e ss.mm.ii., le contrade (zone urbanistiche A2 o E4) rientrano nella definizione di centro abitato di questo regolamento.

Art. 2 – Detenzione e maltrattamento di animali

1. Fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali, è severamente vietato abbandonare o maltrattare qualsiasi specie di animale.
2. Chiunque conviva o detenga un animale o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzioni

tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare:

- a) rifornirlo di cibo e lasciare a disposizione della animale in tutto l'arco della giornata acqua pulita ed in quantità sufficiente,
- b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico,
- c) consentirgli una idonea possibilità di esercizio fisico,
- d) prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga,
- e) garantire la tutela di terzi da aggressioni,
- f) assicurare la regolare e giornaliera pulizia degli spazi di dimora degli animali,
- h) tali spazi di custodia devono essere dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici ed avere un fondo in grado di consentire un adeguato movimento e stabulazione, garantendo altresì l'eliminazione delle deiezioni,
- i) qualora richiesto dalle caratteristiche di specie, è necessario che gli animali abbiano la possibilità di un rifugio dove nascondersi,
- l) gli animali non in grado di convivere con altri, dovranno essere tenuti opportunamente separati,
- m) i detentori di animali selvatici autoctoni ed esotici devono riprodurre, per gli animali detenuti in cattività, condizioni climatiche, fisiche ed ambientali compatibili con la natura della specie,
- n) chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia tenga conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante,
- o) è vietato detenere animali permanentemente al buio o permanentemente alla luce, ma ci si deve riferire alle ore di luce solare relativamente ad ogni giorno dell'anno, in ogni caso si deve tenere in considerazione la peculiare esigenza biologica della razza.
- p) durante la circolazione o sosta il conducente di autoveicolo che trasporti animali, oltre a fare riferimento alla normativa vigente in materia, deve assicurare:
 1. un'adeguata aerazione dello spazio riservato all'animale, in ogni caso e' esclusa la custodia nel bagagliaio chiuso,
 2. la somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi prolungati,
 3. la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo per periodi, comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale,
 4. CHE gli animali SIANO tenuti in modo da non recare disturbo o danno a coabitanti ed al vicinato.

3. E' fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali, sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche.

4. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

5. E' vietato detenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione.

6. E' vietato addestrare animali per combattimenti.

7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica.

8. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione dei falconieri e degli animali artisti (definiti ai sensi della D.G.R. 17/07/2004).

9. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti ed in

particolare a scopo di scommesse. Sono rigorosamente vietati i combattimenti tra animali.

10. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici.

11. E' fatto divieto assoluto di utilizzare per la pratica dell'accattonaggio animali per suscitare l'altrui pietà o attenzione.

12. E' vietato sopprimere animali d'affezione, se non per comprovati motivi certificati da un medico veterinario, in modo non eutanasico e senza preventiva anestesia, tale intervento deve essere effettuato solamente da un medico veterinario.

13. È fatto assoluto divieto, su tutto il territorio comunale, di offrire animali, sia cuccioli, sia adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo. Sono comunque ammesse le attività promozionali di adozione, degli enti e associazioni preposte, previa autorizzazione comunale.

Art. 3 – Cattura detenzione e commercio di fauna selvatica

1. E' fatto divieto di molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie animali appartenenti alla fauna selvatica, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo l'esercizio della caccia e della pesca svolti nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 4 – Animali sinantropi

1. Il Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, per la tutela della salute e dell'igiene pubblica e del decoro urbano, su parere o proposta del Servizio dell'Azienda ULSS di competenza, può disporre interventi sulle popolazioni degli animali sinantropi in libertà, compreso la cattura ed, ove necessario, l'eventuale soppressione allo scopo di monitorare lo stato sanitario di dette popolazioni e risolvere eventuali problemi igienico-sanitari da essi creati.
2. e' fatto divieto a chiunque di distruggere i nidi di rondine, balestruccio e rondone. deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di nidificazione fissato convenzionalmente dal 15 marzo al 15 settembre di ogni anno. le richieste di deroga dovranno essere presentate all'ufficio ambiente del comune, comunicando la data prevista di inizio lavori e un recapito telefonico del richiedente. la mancata risposta dell'ufficio ambiente del comune entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di deroga, costituirà tacito assenso al rilascio della deroga stessa.

Art. 5 – Avvelenamenti e trappole

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in luoghi ai quali possano accedere animali, alimenti contaminati da sostanze velenose o tossiche.
2. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione devono essere eseguite da personale competente, con modalità e precauzioni tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie di animali.
3. I medici veterinari, pubblici o privati, che abbiano il sospetto clinico e/o la conferma da esami di laboratorio, di casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici, sono tenuti a segnalarli al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio, che provvederà a comunicarli

all'Amministrazione Comunale. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato, se conosciuto, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Art. 6 – Esposizione e commercializzazione di animali

1. In caso di vendita in esercizi commerciali, fiere, mostre ed altri luoghi esposti al pubblico, gli animali devono essere tenuti in modo che non vengano sottoposti ad eccessivo stress e non vengano turbati od alterati i loro naturali comportamenti e le funzioni morfo-fisiologiche.

2. Sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza, si deve assicurare agli animali:

- a) un'adeguata condizione di benessere, indipendentemente dalla permanenza temporale nel luogo di vendita, con corretti tempi e modalità di esposizione,
- b) una sufficiente somministrazione di acqua pulita e cibo, secondo le esigenze della specie,
- c) un adeguato periodo di illuminazione, un sufficiente periodo di riposo notturno con oscuramento da fonti luminose esterne e la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, secondo le esigenze della specie e per un periodo temporale adeguato,
- d) gabbie adeguate alla mole, al numero, ed alle specifiche caratteristiche etologiche degli animali ospitati, con struttura ed fondo tali da impedire il ferimento degli animali,
- e) adeguati requisiti igienico-sanitari dei ricoveri,
- f) la somministrazione di cibo ed acqua in quantità sufficienti ed un adeguato periodo di illuminazione anche durante la chiusura infrasettimanale.

3. Gli animali venduti e/o ceduti all'acquirente devono essere consegnati in buone condizioni di salute ed in idonei contenitori a seconda delle caratteristiche etofisiologiche degli animali ed alla durata del trasporto, muniti della prevista documentazione sanitaria-commerciale prevista dalle norme in vigore.

4. E' obbligatoria la tracciabilità degli animali compresi quelli morti.

5. E' altresì vietato:

- a) esporre animali ai raggi solari diretti in contrasto con gli specifici bisogni fisiologici ed etologici,
- b) somministrare cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di terzi, o comunque estranei alla conduzione dell'attività commerciale,
- c) esporre animali che non sono in buone condizioni di salute.

6. In aggiunta a quanto sopra espresso, chiunque intenda esercitare l'attività di allevamento, addestramento, custodia e cura/tolettatura di animali a fini commerciali, per essere autorizzato ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, deve presentare al Sindaco apposita domanda specificando i seguenti requisiti:

- a) le generalità della persona responsabile dell'attività,
- b) la specie di animale da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire,
- c) che i locali e le attrezzature utilizzate per l'attività abbiano requisiti che siano stati giudicati validi e sufficienti dal'Azienda ULSS di competenza che ha effettuato il sopralluogo.

Art. 7 – Mostre, fiere, esposizioni e circhi

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché l'attendamento di circhi, è soggetto alla vigilanza ed al parere favorevole da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e tenuto conto di quanto previsto dalla

D.G.R. n. 1707 del 18 giugno 2004, in materia di circhi, mostre viaggianti ed itineranti e dalla D.G.R. n. 3882 del 31 dicembre 2001, inerente alla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e pericolosi.

2. E' vietata la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore ai quattro mesi ed a soggetti non svezzati delle altre specie animali.
3. Viene consentita la partecipazione a dette manifestazioni agli animali che abbiano idonea condizione fisiologico-sanitaria, ivi compresa l'eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie competenti per territorio.
4. Tutti i cani devono obbligatoriamente essere correttamente identificati secondo le modalità richieste dalla normativa vigente ed iscritti all'anagrafe canina.
5. In merito alle manifestazioni popolari di cui sopra il Sindaco, fatto salve le competenze della Provincia in merito alle gare cinofile previste dalla L. n. 157/92 e L.R. n. 50/1993, sentito il parere favorevole dell'Azienda ULSS a cui ne compete l'attività di vigilanza, può autorizzare nel proprio territorio manifestazioni popolari con presenza di animali fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali e secondo i principi determinati all'articolo 3 del presente documento.
6. In particolare, é autorizzato lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:
 - a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato. Qualora il percorso non sia su terreno asfaltato o cementato, deve comunque essere privo di asperità ed irregolarità tali da costituire pericolo per gli animali,
 - b) il percorso della gara, nel caso di cui alla precedente lettera a), sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni,
 - c) dovrà essere assicurata la presenza di un Medico Veterinario che garantisca una competente assistenza agli animali, durante tutta la durata della manifestazione.

Art. 8 - Smaltimento di spoglie di animali e cimiteri per animali d'affezione

1. Il Reg. CE/1069/2009 e le successive Linee guida regionali di applicazione, normano lo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti mediante incenerimento o seppellimento.
2. Il seppellimento degli animali d'affezione deve avvenire a norma del regolamento CE/142/2011 e ss.mm.ii.
3. I cimiteri per gli animali d'affezione:
 - a) sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici, non hanno il carattere di demanialità, di cui all'articolo 824 del codice civile, limitato ai cimiteri per salme,
 - b) i siti cimiteriali per animali d'affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente Azienda ULSS per i profili attinenti all'igiene ed alla sanità pubblica,
 - c) nel rispetto della normativa cimiteriale in vigore, per quanto si riferisce alla collocazione nel territorio dei cimiteri per animali d'affezione, si rimanda al contenuto del punto 5, dell'art. 14 della L.R. 60/93.

Art. 9 - Animali d'affezione

1. Qualora in una civile abitazione vi sia la presenza di un numero di cani superiore a cinque oppure di gatti superiore a cinque, con esclusione di cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e comunque mai superiore ai due mesi, per motivi di sanità e sicurezza pubblica, è necessario il preventivo parere favorevole da parte dell'Azienda ULSS Servizio Veterinario e Servizio Igiene Pubblica competente per territorio.
2. Se un animale viene lasciato in un autoveicolo in sosta, è obbligatorio disporre i finestrini in modo tale da permettere una opportuna ventilazione all'interno, evitando al tempo stesso che l'animale possa fuoriuscire con la testa o parte del muso.
3. E' vietato lasciare in luogo pubblico cani incustoditi allorché legati al guinzaglio in modo tale da arrecare disturbo o pericolo a terzi.
4. Nelle aree e strade pubbliche o aperte all'uso pubblico i conduttori di cani, sono tenuti ad avere sempre con sé idonea attrezzatura di raccolta e contenimento delle defecazione. I medesimi soggetti di cui al precedente comma, ancorché sprovvisti della prescritta attrezzatura, sono altresì tenuti all'immediata e totale asportazione delle defecazioni del cane. Le defecazione asportate dal suolo dovranno essere accuratamente depositate all'interno dei cestini presenti sul territorio comunale.
5. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animale o cose:
 - il conduttore del cane deve utilizzare sempre il guinzaglio durante la conduzione dell'animale nei centri abitati o nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune;
 - i cani nei locali pubblici, nei mezzi di trasporto pubblico o in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali devono essere tenuti con la museruola e guinzaglio non superiore a mt. 1,5. I cani di piccola taglia che presentano un'altezza al garrese non superiore a cm. 30 sono esclusi dall'obbligo della museruola ;
 - nelle piste ciclopedonali i conduttori di cani sono tenuti ad impiegare un guinzaglio della lunghezza massima a mt. 1,50

Art. 10 – Cani e strutture di ricovero

1. La cattura di cani vaganti sul territorio comunale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, nazionali e regionali, è di competenza esclusiva del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio, con segnalazione al Comune per i cani randagi.
2. E' fatto obbligo al proprietario od altro detentore di cani, di provvedere entro i termini di legge all'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina, con contestuale identificazione mediante microchip, da eseguirsi a cura dei Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS o da Medici Veterinari liberi professionisti autorizzati.
3. La custodia a catena di un animale deve essere una situazione particolare, motivata, provvisoria e transitoria. La lunghezza della catena non deve comunque essere inferiore ai 5 metri e il fissaggio della stessa deve essere ad altezza non superiore ad 1 metro e disporre di un anello od altri meccanismi di scorrimento comunque tali da consentire una lunghezza di movimento complessiva maggiore o uguale a metri cinque. Nel caso in cui la custodia a catena non sia una situazione provvisoria, questa deve essere solo aerea, con una lunghezza minima pari a 4 metri, deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità, adeguata alle caratteristiche fisiche e di salute del cane e che consenta il moto

fisiologico e non comprometta il benessere dell'animale. In ogni caso al cane dovrà essere consentito in ogni momento l'agevole raggiungimento della cuccia, del cibo e dell'acqua ed esso dovrà poter disporre di tutto lo spazio consentito dalla catena senza alcun impedimento. Il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto. Inoltre deve essere assicurata la sgambatura quotidiana dell'animale.

4. Per i cani custoditi in recinto, la superficie di base non dovrà essere inferiore ai metri quadrati di cui alla sotto riportata tabella, e la recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno due lati. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo della superficie disponibile.

5. Le dimensioni minime dei box per cani e degli annessi recinti all'aperto sono:

Peso del cane in kg	Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in mq	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	
		fino a 3 cani: mq per ciascun cane	oltre 3 cani: mq per ciascun cane
fino a 10 Kg	1,0	2,0	1,0
da 11 a 30 Kg	2,5	3,5	2,5
oltre i 30 Kg	3,0	4,0	3,0

6. Per le attività di commercio con esclusione delle toelettature e per i cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento, mentre non si applicano ai canili sanitari ed ai rifugi/pensioni per i quali si rinvia alla normativa vigente in materia, le dimensioni minime dei box per cani e degli annessi recinti all'aperto sono:

Peso del cane in kg	Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in mq	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	
		fino a 3 cani: mq per ciascun cane	oltre 3 cani: mq per ciascun cane
fino a 10 Kg	1,0	1,5	1,0
da 11 a 30 Kg	2,5	3,0	2,5
oltre i 30 Kg	3,0	3,5	3,0

7. È vietato tenere permanentemente animali in terrazze o balconi di piccole dimensioni e senza idoneo riparo. In ogni caso, dovrà necessariamente essere previsto apposito accesso in ogni momento all'abitazione. In particolare, per i cani, è fatto divieto d'isolarli in rimesse, cantine, o box in lamiera o garage non finestrati, oppure di segregarli in contenitori o scatole.

8. È vietato l'impiego di collari con aculei interni.

9. Nel caso di detenzione all'esterno (giardini o terrazzi), la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, chiusa su 3 lati, provvista di tetto impermeabilizzato e rialzata da terra; dovrà essere comunque posta ad un'altezza da terra tale da garantire che l'animale possa dimorare in un luogo asciutto, in relazione al sito su cui insiste.

Art. 11 – Gatti e colonie feline

1. Si intende per "gatto libero" il gatto non di proprietà che vive costantemente in stato di libertà sul territorio.

2. Chiunque si occupi dell'alimentazione dei gatti, deve rispettare le norme riferite all'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

3. Per quanto si riferisce alle colonie feline:

a) spetta all'Azienda ULSS di competenza la programmazione della limitazione e del controllo delle nascite, nonché il censimento delle colonie stesse,

b) previo accordo con i Servizi Veterinari delle Aziende ULSS di competenza, gli enti e le associazioni iscritti all'albo regionale, possono avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza purchè non siano realizzate in aree private senza il consenso dell'avente diritto,

c) Le colonie feline non possono essere spostate da luogo dove abitualmente risiedono. Al fine di conciliare la sopravvivenza delle colonie dei gatti in ambito urbano con le esigenze di igiene pubblica, o nel caso decada il consenso dei proprietari del/i sito/i, il Sindaco, sentita la Unità Locale Socio-Sanitaria competente, in collaborazione con l'Ente Nazionale Protezione Animali può disporre lo spostamento della colonia felina in luoghi di alimentazione e riferimento dei gatti più idonei.

4. la costituzione di colonie feline in proprietà privata e l'accesso dei "gattari" a tali zone, sono subordinati al consenso del proprietario.

5. È vietato a chiunque ostacolare o impedire l'attività ai "gattari" che gestiscono una colonia felina riconosciuta.

6. È fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno delle abitazioni, ovvero in rimesse o cantine. È parimenti vietato, sia all'interno, sia all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportino e/o contenitori di vario genere, nonché tenerli legati.

7. Il Comune riconosce l'attività benemerita di quei cittadini che, registrati dal Servizio Veterinario dell'ULSS, si adoperano per la cura e il sostentamento delle colonie feline ("Gattari").

Art. 12 – Volatili d'affezione o da compagnia

1. In aggiunta a quanto determinato dall'art. 2 del presente documento, si forniscono altresì le seguenti specifiche, fatto salvo quanto previsto dalla L. n. 157/92 e ss.mm.ii.:

a) lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere. Devono poter altresì aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere,

b) qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali ed un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche, etc...,

c) le gabbie/voliere devono essere posizionate correttamente, ovvero, non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore,

d) si deve assicurare la corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno,

e) durante la stagione invernale è vietato lasciare all'aperto, in gabbie non coibentate o sprovviste di una zona riparata, specie esotiche tropicali e/o subtropicali.

f) le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi posizionati

in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero,

g) qualora necessario, agli uccelli devono essere forniti un numero sufficiente di nidi per la cova e, periodicamente, le attrezzature per il bagno,

h) le gabbie/voliere devono contenere un sufficiente numero di posatoi adeguati alle specie ivi detenute. Devono essere altresì posizionati in modo tale che gli animali non tocchino il fondo della struttura con le penne remiganti e che non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

Art. 13 – Animali d'affezione e compagnia detenuti in terrari

1. In aggiunta a quanto determinato dall'art. 2 del presente documento, si forniscono altresì le seguenti specifiche:

a) le dimensioni dei terrari devono essere adeguate in base alla tipologia dei soggetti ivi contenuti, tenendo conto delle esigenze fisiologiche ed etologiche specifiche per ogni specie,

b) date le caratteristiche eterotermie degli animali in questione, si deve prestare particolare attenzione ai parametri ambientali delle strutture di stabulazione, con particolare riferimento alla luce, temperatura ed umidità,

c) qualora vengano utilizzati animali vivi per alimentare i rettili, i primi devono provenire da canali commerciali codificati ed appositamente predisposti e non devono essere sottoposti ad inutili sofferenze.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

Art. 14 – Pesci ed animali acquatici

1. In aggiunta a quanto determinato dall'art. 2 del presente documento, si forniscono altresì le seguenti specifiche:

a) gli animali acquatici dovranno essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze eto-fisiologiche, con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento e tenuto conto del proprio comportamento sociale;

b) in ogni acquario devono essere garantiti idonei ricambi, depurazione ed ossigenazione dell'acqua. Le caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dell'acqua devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie animali presenti.

c) è vietato l'uso di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.

Art. 15 - Detenzione equini

1. Gli equidi che vivono all'aperto, nella stagione invernale, devono disporre di una struttura chiusa su almeno 3 lati e con una copertura superiore che garantisca isolamento termico. Inoltre, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

2. È fatto assoluto divieto di tenere equidi sempre legati in posta.

3. Gli equidi, alla fine della giornata, devono essere dissellati e privati dei finimenti, come del morso.

4. Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.

5. Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche equidi anziani o troppo giovani, malati o sfiancati o in gravidanza inoltrata.

Art. 16 – Ittiofauna

1. È fatto divieto di:

- a) lasciare l'ittiofauna in vasche senza l'ossigenatore o acqua corrente, a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie,
- b) porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa,
- c) vendere o conservare pesci vivi non immersi nell'acqua,
- d) cucinare e/o bollire vivi l'ittiofauna e/o i crostacei che devono essere uccisi prima di essere cucinati.

Art. 17 – Altre specie animali utilizzate a scopo d'affezione e da compagnia

1. In aggiunta a quanto determinato dall'art. 2 del presente documento, per quanto riguarda la detenzione a scopo d'affezione degli animali di media e grossa taglia solitamente allevati a scopo industriale e/o solitamente non allevati a scopo d'affezione, la detenzione dovrà essere soggetta alla comunicazione preventiva all'Azienda ULSS competente per territorio, per l'eventuale valutazione del rischio igienico-sanitario.

Art. 18 – Animali da reddito in allevamento a carattere familiare

1. In tutto il territorio comunale l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito è consentito, salvo non creino inconvenienti a carattere igienico sanitario, previa comunicazione all'Azienda ULSS territorialmente competente. Il detentore dovrà riportare nella dichiarazione all'Azienda ULSS, sotto la propria responsabilità:

- a) che l'allevamento sia compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
- b) che siano preventivamente identificati il numero e la tipologia degli animali che si intende detenere,
- c) che le caratteristiche delle strutture di detenzione siano consone per le specie allevate,
- d) che si applichi obbligatoriamente una corretta igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori,
- e) che gli animali non siano detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.

2. Quanto previsto dal punto precedente dovrà essere attuato nel rispetto di quanto determinato dall'art. 2 del presente documento.

Art. 19 – Pulizia terreni per contrastare la proliferazione di animali infestanti.

1. I proprietari, i conduttori a qualsiasi titolo di aree private situate all'interno dei centri abitati del Comune nonché nelle aree individuate nel Piano Regolatore Generale come zone territoriali omogenee A, B, C, D, F, al fine di contrastare la proliferazione di animali infestanti sono obbligati a:

- a) controllare la vegetazione erbacea presente nelle aree suddette provvedendo a periodici tagli necessari ad impedire un eccessivo sviluppo della vegetazione stessa.
- b) evitare gli impaludamenti ed i ristagni di acque.

2. Gli obblighi indicati al comma 1 sono applicabili anche ai proprietari e conduttori delle aree private poste a confine con i predetti centri abitati o zone territoriali omogenee A, B, C, D, F.

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 20 - Azioni per contrastare la proliferazione degli insetti molesti, in particolare la zanzara tigre, in aree urbane e rurali

1. Nelle aree private tutti i cittadini sono tenuti, mediante l'adozione di comportamenti idonei, a prevenire la formazione di ambienti adatti allo sviluppo degli insetti molesti, in particolare a:

- a) non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni,
- b) non accumulare scarti organici (sfalci e potature) negli scoperti privati singoli o condominiali,
- c) svuotare, settimanalmente, contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, ecc.,
- d) coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture quali teli di plastica o reti anti zanzara o coperchi, evitandone il ristagno d'acqua,
- e) provvedere ad ispezionare e pulire periodicamente i canali di scolo, i fossi, le grondaie e le caditoie per la raccolta dell'acqua piovana, al fine di favorire il deflusso delle acque,
- f) trattare periodicamente (da aprile a ottobre) con prodotti larvicidi i siti nei quali non è possibile evitare i ristagni d'acqua.

2. Le aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo oltre che curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna, devono attuare programmi e interventi di prevenzione e lotta contro le mosche e gli altri insetti molesti.

3. I Consorzi, gli Enti e le Istituzioni che gestiscono comprensori e i proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi, devono curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche, se necessario.

4. L'obbligo di cui al comma precedente si applica altresì ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee.

5. Coloro che per fini commerciali o ad altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, oltre che attenersi ai comportamenti su riportati, dovranno a propria cura:

- a) coprire i pneumatici, nel caso di stoccaggio superiore a 15 giorni, con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta o ristagno di acqua piovana (anche sul telo stesso),
- b) eliminare i pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili,
- c) evitare l'utilizzo di copertoni come zavorre per teli plastici o in altra funzione che richieda la loro esposizione all'aperto.

6. Coloro che gestiscono i vivai dovranno procedere ad una disinfestazione tale da eliminare i focolai larvali presenti.

Art. 21 - Sanzioni

1. I contravventori alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo non sia diversamente specificato dalla normativa speciale comunque

applicabile, saranno puniti con la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 - bis della Legge 18 agosto 2000 n. 267.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della Legge n. 689 del 24/11/1981 in materia di accertamento delle violazioni amministrative e di sequestro delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa.
3. La procedura di irrogazione delle sanzioni per le infrazioni al presente Regolamento ed alle relative Ordinanze è disciplinata, per quanto applicabile, dalla Legge 24 novembre 1986 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 22 – Disposizione transitorie e finali.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
2. Sono abrogati il precedente regolamento di igiene veterinaria e tutte le ordinanze relative alla materia contemplata nel presente regolamento, nonché tutte le altre disposizioni comunque con esso incompatibili o in contrasto.
3. Il presente Regolamento s'intende automaticamente abrogato e/o modificato dalla successiva entrata in vigore di normative comunitarie, nazionali e regionali con esso contrastanti.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il 10° giorno successivo al termine del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
5. Gli impianti, gli stabilimenti o vecchi insediamenti già esistenti dovranno essere uniformati alle disposizioni del presente Regolamento entro il termine del 31/12/2012.